



Allegato A

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER ALLA REGOLAZIONE DELLE
PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA (*SETTLEMENT*)**

Valido dall'1 gennaio 2026

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 OGGETTO E OBIETTIVI DEL <i>SETTLEMENT</i>	4
ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DEL <i>SETTLEMENT</i>	4
ARTICOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL <i>SETTLEMENT</i>	6
ARTICOLO 5 DATI DI MISURA UTILIZZATI NEL <i>SETTLEMENT</i>	8
TITOLO II PROFILAZIONE	10
ARTICOLO 6 PROFILAZIONE QUART'ORARIA CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E PRELEVATA	10
ARTICOLO 7 PROFILAZIONE QUART'ORARIA DELLE UC CORRISPONDENTI A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10
ARTICOLO 8 PROFILAZIONE QUART'ORARIA CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E PRELEVATA NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE TRA RETI DI DSO	11
TITOLO III <i>SETTLEMENT</i> MENSILE.....	12
SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE.....	12
ARTICOLO 9 ENERGIA ELETTRICA IMMESSA PER UNITÀ DI IMMISSIONE	13
ARTICOLO 10 AGGREGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA PER UNITÀ DI PRELIEVO	15
ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA RESIDUALE	17
ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE DEL DSO.....	17
ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE DEL TSO	19
SEZIONE 2 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL <i>SETTLEMENT</i> MENSILE	22
ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO.....	22
SEZIONE 3 DETERMINAZIONE DEGLI ULTERIORI CORRISPETTIVI RELATIVI A UC	22
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVO PER UC CONNESSE IN BASSA TENSIONE	22
ARTICOLO 16 CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI SALVAGUARDIA	23
ARTICOLO 17 CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE.....	23

TITOLO IV SESSIONI DI CONGUAGLIO.....24

ARTICOLO 18 OGGETTO24

ARTICOLO 19 SESSIONI DI CONGUAGLIO25

ARTICOLO 20 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE AI DATI DI MISURA26

ARTICOLO 21 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE27

TITOLO V OBBLIGHI INFORMATIVI.....29

SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLE SESSIONI DI SETTLEMENT MENSILE29

ARTICOLO 22 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL SII30

ARTICOLO 23 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA31

ARTICOLO 24 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI BRP31

ARTICOLO 25 DATI DI *DEFAULT* IN CASO DI MANCANZA DI MISURE32

SEZIONE 2 OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLE SESSIONI DI CONGUAGLIO.....32

ARTICOLO 26 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA32

ARTICOLO 27 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL SII35

ARTICOLO 28 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI BRP36

ARTICOLO 29 VERIFICA DEI DATI DI RETTIFICA.....37

ARTICOLO 30 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.....39

ARTICOLO 31 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI39

ARTICOLO 32 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.....40

TITOLO VI.....41

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI41

ARTICOLO 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....41

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'Allegato 1.

Articolo 2

Oggetto e obiettivi del settlement

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di determinazione delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (*settlement*).
- 2.2 Il provvedimento definisce, inoltre, le responsabilità e gli obblighi informativi a carico di TERNA, dei DSOe del SII funzionali al *settlement*
- 2.3 Ai fini delle determinazioni del *settlement* sono utilizzati i dati di misura quart'orari o profilati quart'orari sulla base dei dati rilevati nel mese di competenza.

Articolo 3

Attività del settlement

- 3.1 Il *settlement* si articola nelle attività di:
- a) *settlement* mensile, che comprende:
- i) la profilazione quart'oraria delle misure di energia elettrica immessa e prelevata non rilevate quart'orarie di cui al Titolo II;
 - ii) l'aggregazione delle misure quart'orarie rilevate o profilate per unità di cui all'Articolo 9 e all'Articolo 10;
 - iii) la determinazione dell'Energia Residuale per l'ambito di competenza di ciascun DSO in ciascuna zona di offerta z , $ER_{DSO,z}$ di cui all'Articolo 12 e per l'ambito di competenza di Terna in ciascuna zona di offerta z $ER_{TSO,z}$ di cui all'Articolo 1;
 - iv) la liquidazione mensile delle partite economiche tra Terna e i BRP di cui al Titolo III SEZIONE 2 relative all'energia elettrica immessa e prelevata, nonché all'Energia Residuale;
- b) sessioni di conguaglio del *settlement* mensile per la gestione delle rettifiche ai dati di misura ai sensi del Titolo IV.
- 3.2 La disciplina del *settlement* è, altresì, completata con:

- i) la determinazione dei corrispettivi di dispacciamento applicati ai clienti finali non ricompresi nel TIDE;
- ii) gli obblighi informativi a carico dei diversi soggetti interessati.

BOX n. 1 - La responsabilità delle attività che compongono il settlement

Si propone di introdurre il seguente articolo che esplicita in dettaglio chi è responsabile delle singole attività che compongono il *settlement*, ferma restando la responsabilità della conduzione del processo in capo a Terna.

In particolare, si evidenzia che per le imprese distributrici è confermata la responsabilità della messa a disposizione dei dati di misura dei prelievi e delle immissioni che - rispetto all'attuale versione del TIS - verrà interamente disciplinata nel TIME. Tale scelta è motivata dal fatto che, con la prossima cessazione del *load profiling* e con il superamento dell'invio dei dati di misura aggregati relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW (disposto con la deliberazione 320/2022/R/eel), l'attività di messa a disposizione dei dati riguarda esclusivamente i dati di misura puntuali relativi alle UP e alle UC.

Come previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, l'attività di aggregazione dei prelievi di energia elettrica e dei punti di interconnessione (ai fini del calcolo dell'Energia Residuale) è posta in capo al SII, così come l'attività di profilazione dei dati di misura relativi ai punti di misura non trattati quart'orari (illuminazione pubblica e altri punti di prelievo).

L'attività di aggregazione delle misure delle immissioni rimane in capo a Terna, fino a quando non entrerà in vigore la *fase a regime* del *settlement* prospettata dalla deliberazione 325/2024/R/eel (data da definirsi).

Con riferimento alla Energia Residuale, sempre in coerenza con quando indicato dalla deliberazione 325/2024/R/eel, è assegnato al SII il calcolo, per ciascun gestore di rete e ciascuna zona di mercato, dell'energia residuale parziale (ossia della differenza fra l'energia elettrica immessa mediante i punti di interconnessione alle altre reti e l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo e dai punti di interconnessione). Il SII è anche tenuto alla messa a disposizione dell'energia residuale parziale ai soggetti interessati e a Terna.

Quest'ultima è responsabile della determinazione dell'Energia Residuale (attività che si concretizza sommando all'energia residuale parziale l'energia elettrica immessa nella rete dai punti di immissione). La determinazione dell'Energia Residuale sarà trasferita in capo al SII quando entrerà in vigore la *fase a regime* del *settlement* prospettata dalla deliberazione 325/2024/R/eel.

Infine, si precisa in base la definizione di DSO di cui alla Direttiva (UE) 2019/944, qui adottata (si veda il Glossario allegato), include gli SDC previsti dalla normativa nazionale. incluso

Articolo 4

Responsabilità del settlement

- 4.1 Terna è responsabile del *settlement*, e, a tal fine, si avvale dell'opera dei DSO e del SII, che collaborano secondo le modalità e nei termini previsti dal presente provvedimento e dalla regolazione vigente.
- 4.2 Le attività nella responsabilità di TERNÀ includono:
- a) l'aggregazione delle misure di energia immessa e prelevata per unità u di immissione e di prelievo;
 - b) la profilazione convenzionale dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra rete di Terna e reti di DSO per i quali non sono disponibili le misure quart'orarie;
 - c) il completamento, per ciascun gestore di rete, del calcolo dell'Energia Residuale;
 - d) la determinazione, anche ai sensi di quanto definito alla Sezione 4-21-3 *Partite economiche regolate con TERNÀ* del TIDE e la relativa liquidazione;
 - e) la determinazione e la liquidazione delle partite di conguaglio.
- 4.3 Le attività nella responsabilità del SII includono:
- a) la profilazione quart'oraria dell'energia elettrica prelevata da UC per le quali non sono disponibili le misure quart'orarie ai sensi dell'Articolo 6 e dell'Articolo 7;
 - b) l'aggregazione, per UC, dei dati di misura quart'orari e dei dati di misura profilati quart'orari dell'energia elettrica di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7;
 - c) la determinazione dell'Energia Residuale Parziale per gestore di rete, considerando anche i dati dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione;
 - d) la messa a disposizione a Terna dei dati aggregati di cui alle precedenti lettere b) e c);
 - e) l'aggiornamento dei dati di cui alle precedenti lettere b) e c) e la successiva messa a disposizione a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio.
- 4.4 Le attività nella responsabilità dei DSO includono:
- a) la profilazione quart'oraria dell'energia elettrica immessa nei punti di connessione afferenti ad UP per le quali non sono disponibili le misure quart'orarie;
 - b) la profilazione quart'oraria dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione per i quali non sono disponibili le misure quart'orarie.

SI. Si ritiene debbano essere considerati ulteriori elementi al fine di individuare le responsabilità assegnate ai diversi soggetti?

BOX n. 2 - Il collegamento con il TIME

Lo scopo del successivo Articolo è quello di definire che i dati di input dell'intero processo di *settlement* sono i dati di misura messi a disposizione al SII e a Terna ai sensi del TIME. Infatti, il TIME riguarda la raccolta e la messa a disposizione delle misure puntuali, mentre il TIS riguarda la loro aggregazione finalizzata alla determinazione delle partite economiche di competenza di BRP, BSP, Terna e dei DSO.

In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, le determinazioni del *settlement* si basano sulla disponibilità prevalente di dati di misura quart'orari dell'energia elettrica immessa e prelevata e sull'utilizzo dei dati di misura relativi al periodo di competenza (ovvero il *settlement* di ciascun mese verrà effettuato considerando i dati del medesimo mese).

Per consentire l'*imbalance settlement period* (ISP) al quarto d'ora, tutte le misure devono essere acquisite con granularità quart'oraria e, ove il misuratore non lo consenta, devono essere ricondotte al quarto d'ora in modo convenzionale. Nello specifico, al comma 5.2 è riportata la norma già prevista dal TIS vigente inerente alla tempistica di utilizzo dei dati ai fini del *settlement* per i punti di misura dotati di misuratore 2G messo a regime nel mese; è stata invece eliminata la disposizione inerente ai misuratori 1G poiché, ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, a partire dal 1 gennaio 2022, hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G. Si ricorda che le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di avviare il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G al più tardi dal 2022 ai sensi delle Direttive 2G aggiornate con la deliberazione 306/2019/R/eel e con la deliberazione 724/2022/R/eel.

BOX n. 3 - UP e UC

Nel testo è superato il riferimento a punti di immissione e punti di prelievo in quanto il sistema elettrico si è nel frattempo evoluto con la presenza sempre più frequente di cosiddetti punti misti tramite i quali possono avvenire sia immissioni sia prelievi. Coerentemente a quanto previsto dal TIME in tema di messa a disposizione dei dati di misura, le misure delle immissioni e dei prelievi ai fini delle aggregazioni sono riferite a punti di misura di unità di consumo (UC) o di unità di produzione (UP). Già il TIME, infatti, individua i punti di misura per le singole unità, specifica che per le finalità regolatorie rilevano i punti di misura teorici (cioè i punti a cui la misura deve essere riferita, indipendentemente dai punti di misura dove effettivamente sono collocate le

apparecchiature di misura) e, nel caso in cui più unità condividano lo stesso punto di connessione, specifica come l'unico dato di misura viene ripartito tra le singole unità. Le immissioni e i prelievi afferiscono quindi direttamente alle singole UP e UC, indipendentemente dal fatto che abbiano punti di connessione separati o condividano lo stesso punto di connessione. Qualora sotto un unico punto di connessione vi siano più UP, è cura del responsabile dell'operazione di gestione dei dati misura ripartire la misura dell'energia elettrica totale immessa tra le singole UP.

Articolo 5

Dati di misura utilizzati nel settlement

5.1 Il *settlement* si svolge a partire dai seguenti dati di misura:

- a) per il *settlement* mensile di cui al Titolo III:
 - i) misure dell'energia elettrica immessa da UP e della EIN immessa da UP che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, messe a disposizione dai DSO a TERNA ai sensi del comma 26.1, lettera a), del TIME o rilevate direttamente da TERNA;
 - ii) misure dell'energia elettrica prelevata da UC, rilevate in punti di misura con misuratore 2G e trasmesse dai gestori di rete al SII ai sensi del comma 24.2, lettera a), nonché, ove previsto, i dati dell'energia elettrica prelevata netta per i punti di misura che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
 - iii) misure dell'energia elettrica prelevata da UC afferenti a punti di misura che abbiano installato un misuratore che consenta la rilevazione delle misure quart'orarie e trasmesse dai gestori di rete al SII ai sensi dei commi 24.2, lettera b), del TIME, nonché, ove previsto, le misure dell'energia elettrica prelevata netta per i punti che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
- b) misure dell'energia elettrica prelevata da UC, rilevate in punti di misura con misuratori 1G non programmati quart'orari e trasmesse dai DSO al SII ai sensi del comma 24.2, lettera c), del TIME;
- c) misure dell'energia elettrica prelevata da UC, rilevate in punti di misura con misuratori monorari e trasmesse dai DSO al SII ai sensi del comma 24.2, lettera d), del TIME;
- d) per le sessioni di conguaglio di cui al Titolo IV:
 - i) rettifiche ai dati di misura delle immissioni trasmesse dai DSO a TERNA ai sensi del comma 26.1, lettere b), c), d) ed e), del TIME o rilevate direttamente da TERNA;
 - ii) rettifiche ai dati di misura di prelievi di cui alla precedente lettera a), alinea da ii) a v), trasmesse dai gestori di rete al SII ai sensi del comma 24.7 del TIME e, per i misuratori 2G, ai sensi del comma 24.2, lettera a), del TIME.

5.2 Il BRP titolare di UP connessa ad un punto di connessione per il quale non è disposta la rilevazione quart'oraria dei dati di misura ai sensi del TIME ha facoltà di chiedere a Terna l'acquisizione dei dati di misura quart'orari del relativo punto a condizione che il medesimo sia dotato di misuratore atto a rilevare le misure al quarto d'ora, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

S2. Si ritiene debbano essere considerati ulteriori elementi al fine di individuare le responsabilità assegnate ai diversi soggetti?

S3. Si ritiene debba essere mantenuta per il BRP la facoltà di richiedere a Terna l'acquisizione dei dati di misura quart'orari alla luce delle nuove disposizioni in tema di messa di rilevazione delle misure che estendono ai DSO la possibilità di rilevare con granularità quart'oraria tutti i punti dotati di misuratore 1G (comma 3.4 del vigente TIS)?

TITOLO II PROFILAZIONE

BOX n. 4 - Profilazione

Come previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, per la profilazione quart'oraria dei dati di misura relativi a UC diverse da UP non trattati orari diversi dall'IP, si utilizza il medesimo criterio semplificato di profilazione attualmente in uso per le UP per le quali non sono disponibili misure quart'orarie (profilazione piatta per fascia o per mese).

Per quanto riguarda i punti di interconnessione è adottato il criterio già previsto ai sensi del comma 7.4 contenuto nel vigente testo del TIS.

Articolo 6

Profilazione quart'oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa e prelevata

- 6.1 Per ciascun ISP e ciascun mese, per UP e per UC non corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica per le quali non sono rilevate le misure quart'orarie, l'energia elettrica immessa o prelevata quart'oraria è determinata tramite profilazione ed è pari:
- a) nel caso siano rilevate misure per fascia oraria, al rapporto fra l'energia immessa o prelevata nella fascia oraria e nel mese e il numero di quarti d'ora del mese della medesima fascia;
 - b) nel caso siano rilevate misure mensili, al rapporto fra l'energia immessa o prelevata nel mese e il numero di quarti d'ora del medesimo mese.
- 6.2 L'energia elettrica immessa per ciascuna UP ai sensi del precedente comma 6.1 è determinata mensilmente dal DSO a cui la medesima UP è connessa.
- 6.3 L'energia elettrica prelevata per ciascuna UC di cui al precedente comma 6.1 è determinata mensilmente dal SII.

Articolo 7

Profilazione quart'oraria delle UC corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica

- 7.1 Per ciascun ISP e ciascun mese, per UC corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica per le quali non sono rilevate le misure su base quart'oraria, l'energia elettrica prelevata è determinata dal SII ed è pari:
- a) negli ISP appartenenti interamente alla prima fascia di accensione, all'energia quart'oraria convenzionale di cui al comma 7.2 attribuita alla medesima UC;
 - b) negli ISP appartenenti interamente alla seconda fascia di accensione, all'energia quart'oraria convenzionale di cui al comma 7.2 attribuita alla medesima UC;
 - c) negli ISP appartenenti parzialmente alla prima fascia di accensione, all'energia quart'oraria convenzionale di cui al comma 7.2 attribuita alla medesima UC,

- moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale quarto d'ora e 15;
- d) negli ISP appartenenti parzialmente alla seconda fascia di accensione, all'energia quart'oraria convenzionale di cui al comma 7.2 attribuita alla medesima UC, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale quarto d'ora e 15;
 - e) in tutti i restanti ISP, a zero.
- 7.2 L'energia quart'oraria convenzionale di cui al comma 7.1 è determinata dal SII sulla base dei dati messi a disposizione ai sensi dell'Articolo 24 del TIME ed è pari, in ciascun mese dell'anno solare, al prodotto fra:
- a) l'energia totale prelevata nel medesimo mese m, come rilevata in ciascun punto di misura della UC e
 - b) il rapporto tra 15 e i minuti complessivi di accensione nel medesimo mese m.
- 7.3 Con riferimento alla lettera a) del precedente comma, nei casi di UC corrispondenti ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT ai sensi del TIT ma prive di linea dedicata, l'energia elettrica prelevata è determinata facendo riferimento ad opportuni algoritmi, che devono essere comunicati al relativo BRP entro il 15 dicembre di ciascun anno dell'anno cui si riferisce.

<i>S4. Nel nuovo contesto regolatorio, si condivide la tempistica individuata al comma 7.3?</i>
--

Articolo 8

Profilazione quart'oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra reti di DSO

- 8.1 Il gestore di rete responsabile dell'attività di gestione dei dati di misura ai sensi del comma 19.2 del TIME è anche responsabile della profilazione quart'oraria nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione per i quali la rilevazione dei dati di misura non è quart'oraria.
- 8.2 Nei casi di cui al precedente comma 8.1, l'energia elettrica attribuita convenzionalmente per ciascun ISP, in ciascun punto di interconnessione tra reti di distribuzione è determinata attribuendo al punto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese.

TITOLO III SETTLEMENT MENSILE

SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE

BOX n. 5 – Nuove modalità di aggregazione

In questa Sezione è definita la modalità con cui l'energia immessa e prelevata da UC, UP e unità di scambio con l'estero sono aggregate ai fini della determinazione delle partite economiche di competenza dei BRP, dei BSP e dei gestori di rete. In particolare, per ogni quarto d'ora (*imbalance settlement period*, ISP):

1. una prima aggregazione viene svolta a livello di unità u di immissione e di prelievo di ciascun BRP. Con le quantità così determinate è possibile calcolare lo sbilanciamento di ciascuna unità, nonché gli altri corrispettivi che competono al BRP di cui alla Sezione 4-21.3.2 *Partite economiche di competenza del BRP* del TIDE;
2. una seconda aggregazione è relativa ai gestori di rete (TERNA e i singoli DSO). La somma algebrica delle energie immesse e prelevate dalla rete, includendo anche gli scambi sui punti di interconnessione esteri e nazionali, rappresenta la c.d. Energia Residuale (ER) di competenza di ciascun gestore.

Nel caso di TERNA o nel caso in cui la rete di un DSO si estenda su zone di offerta diverse, l'aggregazione deve essere fatta distinguendo ciascuna zona di offerta.

Considerando che le unità di scambio con l'estero stanno necessariamente in unità a sé stanti e non possono essere aggregate con UP e UC sul territorio nazionale, per chiarezza e facilità di lettura delle formule, la determinazione dell'energia immessa e prelevata è separata tra unità nazionali e unità di scambio con l'estero.

Rispetto alla precedente disciplina del *settlement*: 1) per le UC le aggregazioni non hanno più alcun riferimento al tipo di misura (reale o profilata); 2) l'attività di aggregazione per le UC è svolta interamente dal SII; 3) decade, quale perimetro di aggregazione del BRP, l'area di riferimento o la zona in quanto rileva esclusivamente l'unità.

Rimane invariata, rispetto alla precedente disciplina, l'attribuzione delle perdite di rete in base a coefficienti convenzionali riferiti a immissioni e prelievi e al livello di tensione. Va precisato che i coefficienti di perdita applicati all'energia elettrica immessa e prelevata, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel, sono quelli relativi alle sole perdite tecniche standard. Per le modalità applicative per la messa a disposizione delle informazioni relative alla presenza o meno dell'inversione dei flussi- che determina il coefficiente corretto da applicare si rimanda al DCO 268/2025/R/eel.

BOX 6 - Convenzioni per la contabilizzazione dell'energia immessa e prelevata

Ai fini del presente documento, si superano le convenzioni attualmente previste nel TIS, secondo cui l'energia elettrica immessa è contabilizzata con segno positivo e quella prelevata con segno negativo. In particolare, i termini E_u^I e E_u^W devono essere sempre considerati con segno positivo. Il segno è stato infatti attribuito ai prezzi e ai corrispettivi unitari ai sensi del TIDE, come spiegato al successivo BOX 13.

Articolo 9*Energia elettrica immessa per unità di immissione*

- 9.1 TERNA, per ciascun ISP, determina mensilmente l'energia elettrica immessa E_u^I , di cui alla Sezione 4-19.1 *Energia immessa e prelevata ai fini del settlement* del TIDE, relativa a ciascuna unità u composta da UP come:

$$E_u^I = \sum_{UP \in u} (\lambda_{UP}^V \times MIS_{UP}^V + \lambda_{UP}^V \times EIN_{UP}^V)$$

dove:

MIS_{UP}^V è l'energia elettrica immessa da UP, misurata o profilata ai sensi dell'Articolo 6;

EIN_{UP}^V è l'Energia Immessa Negativa (EIN) relativa a UP;

λ_{UP}^V è il coefficiente di perdita relativo alle immissioni, distinto per livello di tensione V del punto di connessione afferente all'UP, di cui alla Tabella 4.

- 9.2 TERNA, per ciascun ISP, determina mensilmente l'energia elettrica immessa E_u^I , di cui alla Sezione 4-19.1 *Energia immessa e prelevata ai fini del settlement* del TIDE, per ciascuna unità u relativa alle unità di scambio con l'estero come:

$$E_u^I = \sum_{UI \in UVI} \lambda_{int}^V \times ES_{UI}$$
$$E_u^I = ES_{UIE}^{nom}$$

dove:

ES_{UI} è l'energia immessa da UI appartenente ad una UVI;

ES_{UIE}^{nom} è l'energia immessa da UIE pari alle nomine in immissione effettuate da ciascun BRP;

λ_{int}^V

sono i coefficienti di perdita relativo alle interconnessioni fra reti, distinti per livello di tensione V delle unità di scambio con l'estero, di cui alla Tabella 4.

BOX n. 7 – Unità di scambio con l'estero

L'energia immessa da unità virtuali di scambio con l'estero su frontiere dove non è attuato il controllo degli scambi programmati è la somma delle misure delle singole unità di importazione che compongono l'unità virtuale; viceversa, le frontiere in cui è attuato il controllo degli scambi programmati sono per definizione unità singole a sé stanti e l'energia attribuita al BRP è quella che deriva da nomine esplicite del BRP.

- 9.3 Ai fini della determinazione della E_u^l di cui comma 9.1 e di cui al comma 9.2, Terna considera i dati di misura messi a disposizione dei gestori di rete entro il 15 del mese successivo al mese a cui i dati si riferiscono. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche e saranno gestite nell'ambito della prima sessione di conguaglio utile.

S5. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito alla determinazione dell'energia elettrica immessa per unità? Perché?

BOX n. 8 – Aggregazione dei prelievi

Per le formule relative ai prelievi valgono considerazioni analoghe a quelle relative alle immissioni.

Il termine ultimo entro cui il SII riceve i dati delle misure dei prelievi ai fini dell'aggregazione, disciplinato ora ai sensi del comma 12.7, lettera b), del vigente TIS, deve essere opportunamente coordinato con le nuove modalità di aggregazione, con l'assunzione da parte del SII dell'attività di profilazione delle UC e con l'anticipo dei termini per la messa a disposizione delle misure non rilevate quart'orarie, come previsto dalla deliberazione 325/2024/R/eel: tali misure saranno trasmesse entro il giorno 10 del mese successivo in luogo dell'attuale giorno 20. Si ritiene che tale termine non possa essere posticipato oltre il giorno 10 del mese nell'ottica di garantire una tempestiva e corretta esecuzione delle attività previste.

La disposizione contenuta al comma 12.6-bis del vigente TIS prevede, in caso di *switching* in un giorno diverso dal primo del mese¹, l'attribuzione dei dati dell'energia elettrica convenzionale agli utenti cui tali prelievi sono effettivamente associati. Le nuove modalità di profilazione consentono di effettuare tale operazione con semplicità, analogamente a quanto avviene per le misure rilevate su base quart'oraria sulla base della relazione nel RCU. Resta tuttavia da definire su quali misure – periodiche o rilevate in occasione dello *switching* – debbano basarsi le ripartizioni necessarie.

Articolo 10

Aggregazione dell'energia elettrica prelevata per unità di prelievo

- 10.1 Il SII, per ciascun ISP, determina mensilmente l'energia elettrica prelevata E_u^W , di cui alla Sezione 4-19.1 *Energia immessa e prelevata ai fini del settlement* del TIDE, relativa a ciascuna unità u di prelievo come:

$$E_u^W = \sum_{UC \in u} (\lambda_{UC}^V \times MIS_{UC}^V + \lambda_{UC}^V \times EPnet_{UC}^V)$$

dove:

MIS_{UC}^V	è l'energia elettrica prelevata, misurata o profilata, da UC connesse a livello di tensione V diverse da quelle ricomprese nel da quelle sottese a punti di connessione afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel e per i quali risultano trasmessi i dati dell'EIN;
$EPnet_{UC}^V$	è l'energia elettrica prelevata netta, nei casi di UC connesse a livello di tensione V afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
λ_{UC}^V	è il coefficiente di perdita relativo ai prelievi di cui alla Tabella 4, per il livello di tensione V del punto di connessione della UC.

¹ Attualmente tale disposizione è adottata in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a seguito dell'attivazione dei servizi a tutele graduali per piccole imprese o per le microimprese o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE o dello *switching* con decorrenza in un giorno diverso dal primo del mese, che sarà applicata in tutti i casi con l'implementazione del processo di cambio fornitore di energia elettrica in 24 ore.

- 10.2 TERNA, per ciascun ISP, determina mensilmente l'energia elettrica prelevata E_u^W , di cui alla Sezione 4-19.1 *Energia immessa e prelevata ai fini del settlement* del TIDE, per ciascuna unità u relativa alle unità di scambio con l'estero come:

$$\text{per UVE} \quad E_u^W = \sum_{UI \in UVI} \lambda_{int}^V \times ES_{UE}$$

$$\text{per le UEE} \quad E_u^W = ES_{UEE}^{nom}$$

dove:

ES_{UE} è l'energia prelevata da UE appartenente ad una UVE;

ES_{UEE}^{nom} è l'energia prelevata da UEE pari alle nomine in prelievo effettuate da ciascun BRP;

λ_{int}^V è il coefficiente di perdita relativo alle interconnessioni fra reti, distinto per livello di tensione V di cui alla Tabella 4.

- 10.3 Ai fini della determinazione della E_u^W di cui comma 10.1, il SII considera anche i dati di misura messi a disposizione dei gestori di rete ai sensi del comma 24.4 del TIME pervenuti oltre il termine previsto ma comunque entro il 10 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.

- S6. *Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito alla determinazione dell'energia elettrica prelevata per unità? Perché?*
- S7. *Si condivide il termine proposto al comma 10.3 che modifica quello di cui al comma 12.7 lettera b del vigente TIS?*
- S8. *In caso di switching in un giorno diverso dal primo giorno del mese, su quali dati di misura si ritiene dovrebbe essere effettuata la profilazione delle UC non rilevate con granularità al quarto d'ora (misura periodica o di switching)?*

BOX n. 9 – Definizione di Energia Residuale

L'Energia Residuale, che deve essere approvvigionata dai DSO e dal TSO, è data dalla differenza tra energia immessa e prelevata dalla rete, al netto delle perdite tecniche standard (che sono approvvigionate dai BRP).

Articolo 11

Determinazione dell'Energia Residuale

- 11.1 TERNA determina mensilmente l'Energia Residuale $ER_{DSO,z}$ relativa a ciascun DSO in ciascuna zona di offerta e in ciascun ISP come:

$$ER_{DSO,z} = E_{DSO,z}^I - E_{DSO,z}^W$$

dove:

$E_{DSO,z}^I$ è l'energia immessa nell'ambito di competenza del DSO, inclusa nella zona di offerta z, determinata come indicato al successivo comma 12.1;

$E_{DSO,z}^W$ è l'energia prelevata nell'ambito di competenza del DSO, inclusa nella zona di offerta z, determinata come indicato al successivo comma 12.2.

- 11.2 TERNA determina mensilmente l'Energia Residuale $ER_{TSO,z}$ relativa al proprio ambito di competenza per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta come:

$$ER_{TSO,z} = E_{TSO,z}^I - E_{TSO,z}^W$$

dove:

$E_{TSO,z}^I$ è l'energia immessa nella RTN in ciascuna zona di offerta, determinata come dettagliato al comma Articolo 13;

$E_{TSO,z}^W$ è l'energia prelevata nella RTN in ciascuna zona di offerta, determinata come dettagliato al comma 13.2.

Articolo 12

Determinazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete del DSO

- 12.1 L'energia immessa totale nell'ambito territoriale di ciascun DSO, per ciascuna zona di offerta z e per ciascun ISP, $E_{DSO,z}^I$ è pari:

$$E_{DSO,z}^I = E_{DSO,z}^{IUP} + E_{DSO,z}^{IintD}$$

$$E_{DSO,z}^{IUP} = \sum_{UP \in (DSO,z)} (\lambda_{UP}^V \times MIS_{UP}^V + \lambda_{UP}^V \times EIN_{UP}^V)$$

$$E_{DSO,z}^{IntD} = \sum_{int} \lambda_{int}^V \times E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$$

dove:

$E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$ è l'energia immessa nell'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z misurata ai punti di interconnessione tra reti con il TSO e con altri DSO;

$E_{DSO,z}^{IUP}$ è l'energia elettrica immessa dalle sole UP connesse all'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z ;

$E_{DSO,z}^{IntD}$ è l'energia immessa nei punti di interconnessione con il TSO o con reti di altri DSO relativo all'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z .

BOX n. 10 - Immissioni e prelievi in una rete di TSO o DSO

L'energia immessa nella rete di un DSO è la somma dell'energia immessa dalle unità connesse alla rete di distribuzione e dell'energia immessa dai punti di interconnessione dei DSO che comprendono sia la cabina primaria di collegamento col TSO che eventuali interconnessioni con altre reti di DSO. Le linee di emergenza che collegano due distinti DSO sono assimilabili a linee di interconnessione. Per l'energia prelevata valgono analoghi criteri. Come sopra specificato i termini di energia immessa e prelevata (al netto delle perdite standard), calcolati secondo le formule qui rappresentate, sono utilizzati per la determinazione della Energia Residuale della rete di ciascun gestore. La loro finalità, infatti, è quella di determinare il valore di ER.

12.2 L'energia elettrica prelevata dall'ambito territoriale di ciascun DSO, per ciascuna zona di offerta z e per ciascun ISP, E_{DSO}^W è pari:

$$E_{DSO,z}^W = E_{DSO,z}^{WUC} + E_{DSO,z}^{Wint}$$

$$E_{DSO,z}^{WUC} = \sum_{UC \in (DSO,z)} (\lambda_{UC}^V \times MIS_{UC} + \lambda_{UC}^V \times EP_{net,UC})$$

$$E_{DSO,z}^{Wint} = \sum_{int} \lambda_{int}^V \times E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$$

dove:

12.3 Terna determina, per ciascun DSO e ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, il

$E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$ è l'energia prelevata dall'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z , misurata ai punti di interconnessione tra reti con il TSO e con altri DSO;

$E_{DSO,z}^{WUC}$ è l'energia elettrica prelevata dalle sole UC relativa all'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z ;

$E_{DSO,z}^{Wint}$ è l'energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con il TSO o con reti di altri DSO relativa all'ambito territoriale del DSO nella zona di offerta z .

termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ di cui al comma 12.1.

12.4 Il SII determina mensilmente la $ER_{parziale}$ del DSO, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, come somma di tutta l'energia elettrica prelevata dalle UC e scambiata nei punti di interconnessione tra reti con il TSO e con altri DSO.

12.5 Inoltre, il SII determina mensilmente, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, i termini $E_{DSO,z}^{WUC}$, $E_{DSO,z}^{WintD}$ e $E_{DSO,z}^{IntD}$.

S9. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito alla determinazione dell'Energia Residuale del DSO? Perché?

Articolo 13

Determinazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete del TSO

BOX n. 11 – Determinazione di ER per TERNA

La deliberazione 325/2024/R/eel stabilisce che l'approvvigionamento della ER, per tutti i gestori di rete, compresa TERNA, sia approvvigionata sul mercato libero. Attualmente TERNA si approvvigiona dell'energia residua nell'ambito del dispacciamento ed è già soggetta a incentivi per la riduzione dei costi di dispacciamento ai sensi della deliberazione 326/2024/R/eel. Pertanto, l'Autorità, come prospettato nel DCO 268/2025/R/eel intende confermare transitoriamente tale impostazione e pertanto la definizione di ER relativa alla rete di TERNA è inserita per monitorarne l'evoluzione ai fini di successive modifiche regolatorie.

13.1 L'energia elettrica immessa nella RTN, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, E_{TSO}^I è pari a:

$$E_{TSO,z}^I = E_{TSO,z}^{IUP} + E_{TSO,z}^{IintES} + E_{TSO,z}^{IintD}$$

$$E_{TSO,z}^{IUP} = \sum_{UP \in (TSO,z)} (\lambda_{UP}^V \times MIS_{UP}^V + \lambda_{UP}^V \times EIN_{UP}^V)$$

$$E_{TSO,z}^{IintES} = \sum_{(UI,UIE) \in (TSO,z)} (ES_{PROG}^I + \lambda_{int}^V \times ES_{UI})$$

$$E_{TSO,z}^{IintD} = \sum_{int,z} \lambda_{int}^V \times E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$$

dove:

ES_{PROG}^I è l'energia immessa nella RTN dai punti di interconnessione a cui è associato il controllo degli scambi programmati;

$E_{TSO,z}^{IintES}$ è l'energia immessa nella RTN nei punti di interconnessione con l'estero;

$E_{TSO,z}^{IintD}$ è l'energia immessa nella RTN dai punti di interconnessione con i DSO inclusi nella zona di offerta z .

13.2 L'energia elettrica prelevata dalla RTN per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta E_{TSO}^W è pari a:

$$E_{TSO,z}^W = E_{TSO,z}^{WUC} + E_{TSO,z}^{WintES} + E_{TSO,z}^{WintD}$$

$$E_{TSO,z}^{WUC} = \sum_{UC \in (TSO,z)} (\lambda_{UC}^V \times MIS_{UC}^V + \lambda_{UC}^V \times EPnet_{UC})$$

$$E_{TSO,z}^{WintES} = \sum_{(UI,UIE) \in (TSO,z)} (ES_{PROG}^W + \lambda_{int}^V \times ES_{UE})$$

$$E_{TSO,z}^{WintD} = \sum_{int,z} \lambda_{int}^V \times E_{int,z}^{DSO \rightarrow}$$

dove:

ES_{PROG}^W è l'energia prelevata dalla RTN dai punti di interconnessione a cui è associato il controllo degli scambi programmati;

$E_{TSO,z}^{WintES}$ è l'energia prelevata dalla RTN dai punti di interconnessione con l'estero;

$E_{TSO,z}^{WintD}$ è l'energia prelevata dalla RTN dai punti di interconnessione con i DSO inclusi nella zona di offerta z .

13.3 Terna determina mensilmente, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, i termini:

- a) $E_{TSO,z}^{IUP}$ e $E_{TSO,z}^{IntES}$ di cui al comma Articolo 13;
- b) $E_{TSO,z}^{WintES}$ di cui al comma 13.2.

BOX n. 12 – Significato di $ER_{parziale}$

In prospettiva, il termine ER per Terna e per i DSO e gli SDC sarà calcolato dal SII. Al momento, tuttavia, il SII non contiene i dati dell'energia immessa, mentre acquisirà i dati dell'energia che transita sulle interconnessioni. Il termine $ER_{parziale}$ è la somma di alcuni addendi che compongono l'ER (energia prelevata da UC ed energia immessa e prelevata alle interconnessioni). Non riveste un particolare significato fisico, ma è stato introdotto come primo passo verso l'attribuzione al SII del calcolo dell'ER. Il dato $ER_{parziale}$ è trasferito dal SII a Terna che completerà il calcolo aggiungendo il termine mancante (le immissioni) e, per quanto riguarda la sua rete, le interconnessioni con l'estero.

13.4 Il SII determina mensilmente la $ER_{parziale}$ del TSO, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, come somma di tutta l'energia elettrica prelevata dalla UC e scambiata dalla RTN nei punti di interconnessione con altri DSO.

13.5 Inoltre, il SII determina mensilmente, per ciascun ISP e per ciascuna zona di offerta, i termini $E_{TSO,z}^{WUC}$, $E_{TSO,z}^{WintD}$ e $E_{TSO,z}^{IntD}$.

S10. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito alla determinazione dell'Energia Residuale del TSO? Perché?

SEZIONE 2
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SETTLEMENT
MENSILE

BOX 13 -Raccordo con il TIDE in merito alla liquidazione delle partite economiche

Il testo che segue conferma le disposizioni del TIS vigente ed è stato raccordato con il TIDE. Le tempistiche di determinazione e liquidazione dei corrispettivi sono state estese anche alle partite economiche di cui Sezione 4-21.3.1 del TIDE di competenza del BSP.

Ciascun BRP o BSP versa o riceve da Terna i corrispettivi di cui all'Articolo 14 secondo quanto disciplinato dal TIDE nelle Sezione 4-21.3.1 e Sezione 4-21.3.2, fatta eccezione per i corrispettivi di cui ai punti 36, 37 e 38 della medesima sezione determinati rispettivamente ai sensi dei successivi Articolo 15, Articolo 16 e Articolo 17.

Articolo 14

Determinazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 14.1 A seguito della determinazione dell'energia immessa e prelevata e della Energia Residuale di cui alla SEZIONE 1, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, Terna determina:
- a) per ciascun BRP, i corrispettivi di cui alla Sezione 4-21.3.2 *Partite economiche di competenza del BRP* del TIDE e per quelli relativi ai punti 36, 37 e 38 della medesima sezione determinati rispettivamente ai sensi dei successivi Articolo 15, Articolo 16 e Articolo 17;
 - b) per ciascun BSP, i corrispettivi di cui alla Sezione 4-21.3.1 *Partite economiche di competenza del BSP* del TIDE.
- 14.2 I pagamenti dei BRP e dei BSP a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti da Terna al BRP e al BSP sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

SEZIONE 3

DETERMINAZIONE DEGLI ULTERIORI CORRISPETTIVI RELATIVI A UC

Articolo 15

Corrispettivo per UC connesse in bassa tensione

- 15.1 In ciascun mese il corrispettivo a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli Articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV di competenza del BRP diverso dall'Acquirente Unico è determinato applicando i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 3 del TIV al:

- a) numero dei punti di connessione in bassa tensione di UC ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo fino al 30 giugno 2021;
- b) numero dei punti di connessione in bassa tensione di UC ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualali per le piccole imprese e nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 luglio 2021 – 31 marzo 2023;
- c) numero dei punti di connessione definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, per il periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2024;
- d) numero dei punti di connessione definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili a partir dall'1 luglio 2024.

Articolo 16

Corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia

- 16.1 In ciascun mese il corrispettivo a copertura del gettito necessario per la reintegrazione degli oneri salvaguardia di competenza di ciascun BRP è pari al prodotto fra:
- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo BRP nel medesimo mese nei punti di connessione di UC in alta, media e bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 16.2.
- 16.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia, differenziati per i clienti finali serviti in salvaguardia e i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia non serviti in salvaguardia sono fissati nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento.

Articolo 17

Corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualali per le piccole imprese

- 17.1 In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualali per le piccole imprese di competenza di ciascun BRP è pari al prodotto fra:
- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo BRP nel medesimo mese nei punti di connessione di UC in bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele gradualali per le piccole imprese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 17.2.
- 17.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri tutele gradualali per le piccole imprese, differenziati per i clienti finali forniti nel servizio a tutele gradualali per le piccole imprese e i clienti finali aventi diritto al servizio medesimo ma non ivi riforniti, saranno fissati con successivo provvedimento.

TITOLO IV

SESSIONI DI CONGUAGLIO

BOX n 14 - Conguagli a seguito di rettifiche dei dati trasmessi ai fini del settlement

In merito ai conguagli a seguito di rettifiche, il testo è stato integralmente rivisto e razionalizzato per tenere conto del superamento dei conguagli relativi al *load profiling* e all'illuminazione pubblica. Conseguentemente, i dati di misura di tutti i punti di misura - indipendentemente dal fatto che siano misurati su base quart'oraria o profilati - verranno gestiti in modo uniforme all'interno delle sessioni di conguaglio SEM1, SEM2 e nella sessione di conguaglio tardivo.

Un ulteriore elemento di razionalizzazione riguarda la semplificazione della terminologia, con l'adozione del termine generale di "rettifica" in coerenza con il TIME e l'eliminazione della distinzione tra rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive, pur mantenendo la distinzione tra sessioni semestrali e conguaglio tardivo. È, infatti, confermato che nella:

1. SEM1, vengono determinate le partite fisiche ed economiche a seguito delle rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* del primo semestre dell'anno;
2. SEM2, vengono determinate le partite fisiche ed economiche a seguito delle rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* all'anno precedente a quello di svolgimento della SEM1;
3. sessione di conguaglio tardivo, vengono determinate le partite fisiche ed economiche a seguito delle rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* dal secondo, terzo, quarto e quinto anno precedente (ed eventualmente anche del sesto se segnalate entro i cinque anni rispetto al periodo di competenza).

I termini entro i quali tali rettifiche possono essere gestite nelle sessioni sopra indicate sono stati uniformati a quelli già previsti per la messa a disposizione, da parte delle imprese distributrici, dei dati di immissione e, da parte del SII, dei prelievi orari. Tali scadenze sono fissate al 25 ottobre per la SEM1 e al 25 aprile per la SEM2 e per la sessione di conguaglio tardivo.

Articolo 18

Oggetto

- 18.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui Terna determina e regola, con riferimento a ciascun anno solare, le partite fisiche ed economiche a carico di ciascun BRP e ciascun BSP risultanti dall'aggiornamento dei dati di misura nella responsabilità dei diversi soggetti come declinata al precedente Articolo 4.

Articolo 19

Sessioni di conguaglio

19.1 Per ciascun anno solare le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile sono determinate:

- a) nella sessione di conguaglio semestrale SEM1 con riferimento alle rettifiche relative al primo semestre di ciascun anno n comunicate a Terna entro il 25 ottobre del medesimo anno, eventualmente modificate ai sensi dell'Articolo 29;
- b) nella sessione di conguaglio semestrale SEM2, con riferimento alle rettifiche diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) di competenza di ciascun anno n comunicate a Terna entro il 25 aprile dell'anno n+1
- c) in un'unica sessione di conguaglio tardivo per le rettifiche comunicate a Terna entro il 25 aprile, eventualmente modificate ai sensi dell'Articolo 29, relative:
 - i) ai dati per il *settlement* del secondo, terzo e quarto anno precedente a quello di effettuazione della sessione e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente a quello di effettuazione della sessione;
 - ii) ai dati per il *settlement* del primo quadrimestre del quinto anno precedente a quello di effettuazione della sessione e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente a quello di effettuazione della sessione, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza.

BOX 15 – Partite economiche di Conguaglio

Non cambiano le modalità di determinazione delle partite economiche di conguaglio. Terna ridetermina le partite economiche applicando ai dati aggiornati dell'energia elettrica immessa e prelevata a seguito di rettifiche i corrispettivi unitari utilizzati nel *settlement* mensile.

Nelle more di una revisione complessiva della determinazione e valorizzazione delle partite fisiche ed economiche del dispacciamento prospettata ai sensi della deliberazione 336/2023/R/eel, sono confermate le tempistiche per l'effettuazione da parte di Terna delle attività collegate alle SEM.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'Acquirente Unico non ricopre più il ruolo di operatore residuale alla luce delle disposizioni introdotte con la deliberazione 325/2024/R/eel, nell'ambito della SEM1 è necessario considerarlo alla stregua degli altri BRP sul mercato libero; pertanto, anche per Acquirente Unico deve essere prevista la liquidazione delle partite insorgenti da rettifiche relative ai primi sei mesi dell'anno. Con riferimento alla regolazione delle partite economiche tra Acquirente Unico e gli esercenti la maggior tutela si ritiene opportuno mantenere le attuali tempistiche previste dall'articolo 30, comma 30.2 del TIV.

Coerentemente con le attività previste alla precedente SEZIONE 1, nell'ambito della determinazione delle partite economiche che insorgono da rettifiche ai dati

di misura, il SII aggiorna il valore del termine ER_{parziale} e Terna il valore dell'Energia Residuale per DSO e per zona di offerta.

Articolo 20

Determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura

20.1 In relazione a ciascuna sessione di conguaglio:

- a) il SII, per ciascun ISP oggetto della medesima sessione, aggiorna la E_u^w di cui al comma 10.1 e la ER_{parziale} di cui al comma 12.4 e di cui al comma 13.4, nel rispetto delle tempistiche previste al precedente Articolo 19;
- b) Terna, per ciascun ISP oggetto della medesima sessione, aggiorna le seguenti partite fisiche per la SEM1 entro il 15 dicembre, mentre per la SEM 2 e per la sessione di conguaglio tardivo entro il 25 luglio:
 - i) per ciascuna *unità* di immissione la E_u^I di cui al comma 8.1;
 - ii) per ciascuna unità di scambio con l'estero la E_u^I di cui al comma 8.2;
 - iii) per ciascuna unità di scambio con l'estero la E_u^w prelevata da una UVE di cui al comma 10.2;
 - iv) per ciascuna *unità* di immissione e prelievo nonché per ciascuna unità di scambio con l'estero lo sbilanciamento S_u e, secondo le modalità previste dal Codice di rete, le relative grandezze associate ai sensi del TIDE;
 - v) per ciascun DSO la $E_{DSO,z}^{IUP}$ di cui al comma 12.1 e per il TSO i termini $E_{TSO,z}^{IUP}$ e $E_{TSO,z}^{IntES}$ di cui al comma Articolo 13 e il termine $E_{TSO,z}^{WintES}$ di cui al comma 13.2;
 - vi) per ciascun DSO la $ER_{DSO,z}$ di cui al comma 11.1 e la $ER_{TSO,z}$ di cui al comma 11.2.

20.2 Conseguentemente, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 20.1, lettera b), Terna ridetermina, per ciascun BRP e per ciascun ISP oggetto della medesima sessione, i corrispettivi di cui al comma, lettera a) , ad eccezione del corrispettivo di cui all'Articolo 15, sulla base dell'energia prelevata e immessa, come aggiornata ai sensi del precedente comma 20.1, applicando i prezzi utilizzati nelle sessioni di *settlement* di competenza.

20.3 Entro i medesimi termini di cui al precedente comma 20.1, lettera b), Terna, per ciascun ISP oggetto della medesima sessione, ridetermina sulla base dell'energia prelevata e immessa, come aggiornata ai sensi del precedente comma 20.1 e mette a disposizione di ciascun BRP e ciascun BSP, secondo le modalità previste da codice di rete, i corrispettivi di cui al comma 14.1.

20.4 Terna considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun BRP e ciascun BSP nell'ambito delle relative sessioni di *settlement*.

Articolo 21

Liquidazione delle partite economiche

21.1 In ciascun anno, Terna regola con ciascun BRP e ciascun BSP, le partite di conguaglio insorgenti dalle rettifiche di competenza:

- a) con riferimento alla sessione SEM1 relativa al medesimo anno solare, i pagamenti del BRP e del BSP a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il penultimo giorno lavorativo del mese di dicembre del medesimo anno. I pagamenti da Terna al BRP e al BSP sono effettuati con valuta beneficiario entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- b) con riferimento alla SEM2 relativa all'anno solare precedente, i pagamenti del BRP e del BSP sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti relativi alle partite da Terna al BRP e al BSP sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto;
- c) relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, determinate nella sessione di conguaglio tardivo espletata nel medesimo anno. I pagamenti del BRP e del BSP a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna al BRP e al BSP sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto.

21.2 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio di cui alla precedente lettera c) di competenza di un BRP o di un BSP con riferimento ad un determinato anno risulti negativo, il BRP o il BSP interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

21.3 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio di cui alla precedente lettera c) di competenza di un BRP o di un BSP con riferimento ad un determinato anno risulti positivo, il BRP o il BSP interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

S11. Si condividono le semplificazioni introdotte? Se no, perché?

S12. Con riferimento alla regolazione economica delle sessioni di conguaglio tra Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela, si condivide il mantenimento delle attuali tempistiche di cui all'articolo 30 del TIV? Se no, per quali motivi?

BOX n 16 - Obblighi informativi

Gli obblighi informativi a carico di Terna e del SII sono integralmente rivisti, tenendo anche conto della consultazione effettuata dal SII a seguito della deliberazione 40/2025/R/eel.

In primo luogo, decadono quelli connessi alle determinazioni del *load profiling*; in secondo luogo, gli obblighi informativi già esistenti e le relative tempistiche, applicati ai punti di misura quart'orari, vengono estesi a tutti i punti di misura in coerenza con le nuove logiche di gestione dei dati previste dalla deliberazione 325/2024/R/eel. Un'ulteriore novità riguarda le modalità di messa a disposizione delle misure aggregate, che dovranno fare riferimento al TIDE, superando l'aggregazione per impresa distributrice di riferimento e basandosi esclusivamente sulle unità *u* di immissione e prelievo.

Nelle more del completamento della regolazione in tema di *switching* in 24 ore è confermata la messa a disposizione dell'anagrafica ex TIS, seppur semplificata in ragione del superamento del *load profiling* e della vigente disciplina in materia di bonus sociale.

Devono inoltre essere introdotti *ex novo* specifici obblighi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati concernenti l'ER_{parziale}, calcolata dal SII, e l'ER totale, calcolata da Terna, sia con riferimento alle sessioni di *settlement* mensile, sia con riferimento alle operazioni di conguaglio. Quanto prospettato tiene conto delle complessità di implementazione legate al ruolo del SII e della conseguente necessità di intervenire sui vari processi, affinché possano essere consolidate – entro il 1 gennaio 2026 – almeno le informazioni più rilevanti ai fini del *settlement*.

In particolare, con riferimento al conguaglio vengono, poi, introdotti obblighi aggiuntivi di messa a disposizione di dati aggregati funzionali alla verifica della ER_{parziale} e della ER_{DSO}, nell'ambito della procedura di verifica dei dati di conguaglio, come disciplinato dall'articolo 72bis del vigente TIS.

Infine, tutti gli obblighi informativi previsti a favore dei BRP in relazione al *settlement* mensile e alle operazioni di conguaglio sono estesi anche ad Acquirente Unico.

TITOLO V OBBLIGHI INFORMATIVI

SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLE SESSIONI DI *SETTLEMENT* MENSILE

Articolo 22

Obblighi informativi propri del SII

- 22.1 Il SII rende disponibili a ciascun BRP, secondo le specifiche tecniche da esso definite, entro il sestultimo giorno di ciascun mese:
- a) l'elenco delle UC che saranno incluse nel contratto di dispacciamento del medesimo BRP a partire dal mese successivo, nonché i dati costituenti il RCU allo stesso associati di cui all'Appendice 1;
 - b) l'energia elettrica prelevata E_y^w di cui al comma 10.1 per ciascun ISP del mese precedente con riferimento alle unità u di cui il medesimo BRP è responsabile distinguendo:
 - i) l'energia elettrica prelevata in ciascun ISP del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo misurati su base quart'oraria relativa alle unità di cui è responsabile;
 - ii) l'energia elettrica prelevata in ciascun ISP del mese precedente con riferimento UC profilate diversa da impianti di illuminazione pubblica su base quart'oraria relativa alle unità di cui è responsabile;
 - iii) l'energia elettrica prelevata in ciascun ISP del mese precedente con riferimento a UC corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica profilati su base quart'oraria relativa alle unità di cui è responsabile.
- 22.2 Il SII rende disponibili a Terna, secondo le specifiche tecniche da esso definite:
- a) entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno 20 di ciascun mese, l'energia elettrica prelevata E_u^w di ciascuna unità u , di cui al comma 10.1, con la medesima distinzione di cui al precedente comma 22.1, in ciascun ISP del mese precedente prelevata da ciascun BRP con riferimento a ciascuna unità u di cui il medesimo BRP è responsabile;
 - b) entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno 20 di ciascun mese, la ER_{parziale} di cui al comma 12.4 per ciascun ISP del mese precedente e per ciascun DSO e zona di offerta;
 - c) entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno 20 di ciascun mese, la ER_{parziale} di competenza di Terna di cui al comma 13.4 per ciascun ISP del mese precedente per ciascuna zona di offerta e i termini $E_{TSO,z}^{WUC}$, $E_{TSO,z}^{WintD}$ e $E_{TSO,z}^{IntD}$ di cui al comma 13.5;
 - d) entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno 20 di ciascun mese, per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, i dati dell'EIN definita ai sensi del TIME aggregati per DSO.
- 22.3 Il SII mette a disposizione a ciascun DSO, entro il terzo giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese, secondo le specifiche tecniche da esso definite, con riferimento

a ciascun ISP del mese precedente e per ciascuna zona di offerta, la ER_{parziale} con i termini $E_{DSO,z}^{Int}$, $E_{DSO,z}^{Wint}$ e $E_{DSO,z}^{WUC}$ di cui al comma 12.5.

- 22.4 I dati comunicati dal SII ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi dell'energia elettrica acquisiscono carattere definitivo entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche e saranno gestite nell'ambito della prima sessione di conguaglio utile.

Articolo 23

Obblighi informativi propri di Terna

- 23.1 Terna comunica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, a ciascun BRP per ciascuna unità u di cui il medesimo è responsabile:
- a) l'energia elettrica immessa E_u^I relativa alle UP di cui al comma 9.1;
 - b) l'energia elettrica immessa E_u^I relativa alle unità di scambio con l'estero di cui al comma 9.2;
 - c) l'energia elettrica prelevata E_u^W relativa alle unità di scambio con l'estero di cui al comma 10.2;
 - d) le grandezze fisiche funzionali alla determinazione dei corrispettivi di cui al comma 14.1 secondo le modalità previste dal Codice di rete.
- 23.2 Terna comunica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, i valori della $ER_{DSO,z}$ determinati ai sensi del comma 11.1:
- i) a ciascun DSO;
 - ii) a ciascun BRP responsabile dell'approvvigionamento della $ER_{DSO,z}$ di competenza del medesimo DSO.
- 23.3 Terna trasmette mensilmente all'Autorità, con riferimento al mese precedente, una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi dei DSO di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 24

Obblighi informativi a carico dei BRP

- 24.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun BRP, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:
- a) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 15, applicato a tutti i clienti finali domestici, ad eccezione dei clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;

- b) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 16, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;
- c) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 17, applicato nel mese precedente a tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele gradualali, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.

Articolo 25

Dati di default in caso di mancanza di misure

- 25.1 Qualora un gestore di rete non trasmetta i dati ai sensi del TIME, Terna e il SII utilizzano, ai fini delle determinazioni del *settlement*, quelli comunicati il mese precedente.
- 25.2 Qualora il gestore di rete fosse risultato inadempiente anche il mese precedente:
- a) Terna considera i dati di cui all'Articolo 26 del TIME pari a zero;
 - b) il SII considera gli ultimi dati comunicati.
- 25.3 I DSO inadempienti agli obblighi informativi di cui al presente Titolo rispondono in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza dell'erogazione del servizio di dispacciamento.

S13. Quali considerazioni si ritiene di poter formulare in merito agli obblighi informativi del SII e di Terna, in particolare in merito alla loro validità temporale?

S14. Si ravvedono criticità relativamente al superamento della messa a disposizione da parte del SII al BRP anche dell'energia elettrica convenzionale associata del mese successivo con riferimento a UC corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica profilati su base quart'oraria inclusi nella relativa unità di cui è responsabile nel mese successivo?

SEZIONE 2

OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLE SESSIONI DI CONGUAGLIO

Articolo 26

Obblighi informativi propri di Terna

- 26.1 Con riferimento alle partite di competenza della SEM1, Terna:

- a) entro il 5 novembre di ciascun anno rende disponibili a ciascun BRP limitatamente ai punti di misura di UP le comunicazioni ricevute dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera b) del TIME;
- b) entro il medesimo termine previsto per la SEM1 al precedente comma 20.1, lettera b), comunica a ciascun BRP le partite economiche insorgenti da rettifiche relative ai dati di sua competenza riferite al primo semestre dell'anno in corso sulla base dei dati comunicati dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera b) del TIME e dal SII ai sensi del comma 27.1, lettera a), come eventualmente rettificati a valle della disposizioni di cui all'Articolo 29;
- c) entro il 5 novembre di ciascun anno rende disponibili a ciascun BRP competente e al relativo DSO, per ciascuna zona, il termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ di cui al comma 12.1, aggiornato sulla base dei dati comunicati dal medesimo gestore ai sensi del comma 26.1, lettera b) del TIME di competenza del primo semestre dell'anno in corso;
- d) entro il medesimo termine previsto per la SEM1 al precedente comma 20.1, lettera b), comunica a ciascun BRP competente e al relativo DSO, le partite economiche insorgenti da rettifiche alla $ER_{DSO,z}$ del primo semestre dell'anno in corso, determinate sulla base dei dati di cui comma 26.1, lettera b) del TIME e dei dati comunicati dal SII ai sensi del comma 27.1, lettera c), come eventualmente rettificati a valle della disposizioni di cui all'Articolo 29.

26.2 Con riferimento alla SEM2 e alle sessioni di conguaglio tardivo, Terna:

- a) entro il 10 maggio di ciascun anno, rende disponibili a ciascun BRP, limitatamente ai punti di misura di UP, le comunicazioni ricevute dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera c) del TIME, funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura delle sessioni di *settlement* mensile di competenza all'anno precedente;
- b) entro il 10 maggio di ciascun anno, rende disponibili a ciascun BRP, limitatamente alle UP, le comunicazioni ricevute dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera d) e lettera e) del TIME funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura delle sessioni di *settlement* riferite al secondo, terzo, quarto e quinto precedente;
- c) entro il medesimo termine previsto per la SEM2 al precedente comma 20.1, lettera b), rende disponibili a ciascun BRP competente e al relativo DSO, per ciascuna zona, il termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ di cui al precedente comma 12.1 aggiornato sulla base dei dati comunicati dal medesimo DSO ai sensi del comma 26.1, lettera c) del TIME di competenza dell'anno precedente;
- d) entro il medesimo termine previsto per la sessione di conguaglio tardivo al precedente comma 20.1, lettera b), rende disponibili a ciascun BRP competente e al relativo DSO, per ciascuna zona, il termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ di cui al precedente comma 12.1 aggiornato sulla base dei dati comunicati dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera d) e lettera e) del TIME riferite al secondo, terzo, quarto e quinto precedente.

- 26.3 Entro il medesimo termine previsto per la SEM2 al precedente comma 20.1, lettera b), Terna comunica:
- a) a ciascun BRP le partite economiche di conguaglio di *settlement* della SEM2 relative all'anno precedente sulla base dei dati messi a disposizione dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera c), del TIME, limitatamente ai punti di misura di UP, e dal SII ai sensi del successivo comma 27.2, lettera a), come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 29;
 - b) a ciascun BRP le partite economiche di conguaglio tardivo sulla base dei dati comunicati dai DSO ai sensi del comma 26.1, lettera c), del TIME limitatamente ai punti di misura di UP, e dal SII ai sensi del successivo comma 27.2, lettera b), come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 29;
 - c) a ciascun BRP competente e al relativo DSO, le partite economiche di conguaglio relative alla ER_{DSO} all'anno precedente determinate sulla base del termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ aggiornato dati di cui comma 26.1, lettera c), del TIME e dei dati comunicati da SII ai sensi del successivo comma 27.2, lettera e), come eventualmente rettificate a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 29;
 - d) a ciascun BRP competente e al relativo DSO, le partite economiche di conguaglio tardivo riferite al secondo, terzo, quarto e quinto precedente determinate sulla base del termine $E_{DSO,z}^{IUP}$ dati di cui al comma 26.1, lettera d) e lettera c) del TIME e dei dati comunicati dal SII ai sensi del successivo comma 27.2, lettera f), come eventualmente rettificate a valle della disposizioni di cui all'Articolo 29.
- 26.4 Terna invia alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità una relazione sull'entità delle rettifiche relative al quinto e sesto anno precedente, includendo anche le rettifiche riferite ai medesimi anni e comunicate dai DSO e dal SII negli anni precedenti quello cui la relazione viene redatta.
- 26.5 Con riferimento ai due mesi rilevanti ai fini delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2, Terna, nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 26.4, riporta l'elenco delle rettifiche ai dati di *settlement* utilizzate nelle richiamate sessioni e delle rettifiche utilizza comunicate dai DSO ai sensi dell'Articolo 26 del TIME o rese disponibili dal SII ai sensi dell'Articolo 27, con indicazione, per ciascuna rettifica, del DSO interessato, del BRP cui la rettifica si riferisce e delle cause determinanti tale rettifica.

S15. Si ritengono condivisibili gli obblighi informativi introdotti per la SEM1 al comma 26.1, lettere c) e d)? Se no, perché?

S16. Si ritengono condivisibili gli obblighi informativi introdotti per la SEM2 al comma 26.2, lettere c) e d) e 27.3, lettere c) e d)? Se no, perché?

Articolo 27
Obblighi informativi del SII

- 27.1 Entro il medesimo termine previsto per la SEM1 al precedente comma 19.1, lettera a), il SII comunica:
- a) a Terna la E_u^w di ciascuna unità u di prelievo di cui al comma 10.1, qualora aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura;
 - b) ai fini della verifica di cui al successivo Articolo 29, a ciascun BRP i dati della E_u^w aggiornata di cui al comma 10.1 di ciascuna unità u di prelievo di cui è responsabile, secondo quanto previsto al precedente comma 22.1, lettera b);
 - c) a Terna la ER_{parziale} di cui al comma 12.4 e di cui al comma 13.4, qualora aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura e i relativi aggregati;
 - d) ai fini della verifica di cui all'Articolo 29, a ciascun DSO i dati della ER_{parziale} di cui al comma 12.4 e di cui al comma 13.4, aggiornati a seguito di rettifiche ai dati di misura e i relativi aggregati.
- 27.2 Entro il medesimo termine previsto per la SEM2 al precedente comma 19.1, lettera b), e per il conguaglio tardivo al precedente comma 19.1, lettera c), il SII comunica:
- a) a Terna, l'energia elettrica E_u^w di ciascuna unità di prelievo di cui al comma 10.1, qualora aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile dell'anno precedente;
 - b) a Terna, l'energia elettrica E_u^w di cui al comma 10.1, qualora aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile del quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente,
 - c) ai fini della verifica di cui al successivo Articolo 29, a ciascun BRP i dati della E_u^w di cui al comma 10.1, aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile dell'anno precedente di ciascuna unità di prelievo di cui è responsabile distinguendo l'energia elettrica di cui al precedente comma 22.1, lettera b);
 - d) ai fini della verifica di cui al successivo Articolo 29, a ciascun BRP i dati della E_u^w di cui al comma 10.1, aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile del quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente di ciascuna unità di prelievo di cui è responsabile distinguendo l'energia elettrica di cui al successivo comma 22.1, lettera b);
 - e) a Terna, la ER_{parziale} di cui al comma 12.4 e di cui al comma 13.4, qualora aggiornata a seguito di rettifiche ai dati di utilizzati nel *settlement* mensile dell'anno precedente e i relativi aggregati;
 - f) a Terna, la ER_{parziale} di cui al comma di cui al comma 12.4 e di cui al comma 13.4, qualora aggiornate a seguito di rettifiche ai dati di misura utilizzati nel *settlement* mensile del quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente e i relativi aggregati;

- g) ai fini della verifica di cui al successivo Articolo 29, a ciascun DSO i dati di cui alle precedenti lettere e) e f), aggiornati a seguito di rettifiche ai dati di misura e i relativi aggregati.

27.3 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche il SII comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del precedente comma 27.2, lettere b) e f).

S17. Quali ulteriori esigenze dovrebbero essere considerate per perfezionare gli obblighi di messa a disposizione a carico del SII?

Articolo 28

Obblighi informativi a carico dei BRP

28.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun BRP, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna:

- a) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 16 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 17 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

28.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun BRP, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna:

- a) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 16 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
- b) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 17 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

BOX n 17 – Verifica dei dati di conguaglio

È confermata la finestra temporale entro la quale ciascun BRP può verificare i dati di propria competenza nell'ambito delle sessioni di conguaglio, con la possibilità di segnalare eventuali incongruenze al SII e alle imprese distributrici, rispettivamente per quanto riguarda i dati relativi ai prelievi e alle immissioni.

Con l'introduzione di nuove disposizioni e tempistiche (*commi 30.3 e 30.4*) tale facoltà sarebbe estesa anche alle aggregazioni effettuate da TERNA e dal SII ai fini della determinazione dell'Energia Residuale, nell'ambito delle sessioni sia di SEM1 e SEM2 sia di conguaglio tardivo. In particolare, con riferimento alla ER_{parziale} è prospettato che il dato sia verificato dai DSO direttamente con il SII, mentre il dato dell'aggregato delle misure delle immissioni utilizzato da TERNA per il calcolo della ER_{DSO} è verificato dai BRP direttamente con Terna stessa; il BRP ha sempre la facoltà di richiedere al relativo DSO i dati puntuali.

Si intende mantenere gli stessi termini già previsti per il completamento della verifica dei dati che, pertanto, dovrà ed essere ultimata entro 20 giorni nella SEM2 ed entro 15 giorni nella SEM1, dalla data di messa a disposizione dei dati provvisori da parte di Terna ai sensi dell'Articolo 26.

Articolo 29

Verifica dei dati di rettifica

- 29.1 Ciascun BRP segnala ai DSO eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti da Terna:
- a) ai sensi del precedente comma 26.1, lettera a), entro il 15 novembre di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della E_u^I a seguito di rettifiche ai dati di misura funzionale al consolidamento della SEM1;
 - b) ai sensi del precedente comma 26.2, lettera a) e lettera b), entro il 25 maggio di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della E_u^I a seguito di rettifiche ai dati di misura funzionale al consolidamento della SEM2 e della sessione di conguaglio tardivo.
- 29.2 Ciascun BRP segnala al SII eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti dal medesimo:
- a) ai sensi del precedente comma 27.1, lettera b), entro il 10 novembre di ciascun anno (*ai fini dell'aggiornamento della E_u^W*) a seguito di rettifiche funzionali al consolidamento della SEM1;
 - b) ai sensi del precedente comma 27.2, lettera c) e d), entro il 15 maggio di ciascun anno (*ai fini della determinazione della E_u^W*) a seguito di rettifiche funzionali al consolidamento della SEM2;
- 29.3 Ciascun BRP responsabile dell'approvvigionamento della ER_{DSO} segnala a Terna eventuali anomalie:
- a) del termine $E_{\text{DSO},z}^{\text{IUP}}$, ricevuto ai sensi del precedente comma 26.1, lettera c), entro il 15 novembre di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della ER_{DSO} ;
 - b) del termine $E_{\text{DSO},z}^{\text{IUP}}$ ricevuto ai sensi del precedente comma 26.2, lettera c) e d), entro il 25 maggio di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della ER_{DSO} .
- 29.4 Ciascun DSO segnala al SII eventuali anomalie della ER_{parziale} :

- a) ricevuta ai sensi del precedente comma 27.1, lettera d), entro il 15 novembre ai fini del consolidamento della SEM1;
 - b) ricevuta ai sensi del precedente comma 27.2, lettera g), entro il 25 maggio di ciascun anno ai fini del consolidamento della SEM2.
- 29.5 I DSO, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente comma 29.1, verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, rettificano:
- a) entro il 20 novembre i dati comunicati ai sensi del comma 26.1, lettera b), del TIME a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche attinenti alla SEM1;
 - b) entro il 30 maggio i dati comunicati ai sensi del comma 26.1, lettere c) e d) del TIME a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche attinenti alla SEM2.
- 29.6 Terna, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente comma 29.3, verifica l'effettiva congruità dei dati trasmessi, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei DSO e, nel caso, rettifica:
- a) il termine $E_{DSO,z}^{IUP}$, trasmesso ai sensi del precedente comma 26.1, lettera c), entro il 20 novembre di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della ER_{DSO} ;
 - b) il termine $E_{DSO,z}^{IUP}$, ricevuto ai sensi del precedente comma 26.2, lettere c) e d), entro il 30 maggio di ciascun anno ai fini dell'aggiornamento della ER_{DSO} .
- 29.7 Il SII, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi dei precedenti commi 29.2 e 29.4, verifica l'effettiva congruità dei dati trasmessi, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei DSO e, nel caso, rettifica a Terna:
- a) entro il 20 novembre la E_u^W trasmessa ai sensi del comma 27.1, lettera a) e la $ER_{parziale}$ trasmessa ai sensi del comma 27.1, lettera c);
 - b) entro il 30 maggio la E_u^W trasmessa ai sensi del comma 27.2, lettera a) e lettera b) e la $ER_{parziale}$ trasmessa ai sensi del comma 27.2, lettera e) e lettera f).
- 29.8 I DSO sono tenuti a segnalare a ciascun BRP l'esito delle richieste formulate ai sensi del precedente comma 29.1 anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi dell'Articolo 22 del TIME.
- 29.9 Il SII è tenuto a segnalare a ciascun BRP l'esito delle richieste formulate ai sensi dei precedenti commi 29.2 e 29.4 anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi dell'Articolo 27.
- 29.10 Terna è tenuta a segnalare a ciascun BRP l'esito delle richieste formulate ai sensi del precedente comma 29.3 anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi dell'Articolo 26.
- 29.11 I dati afferenti all'energia elettrica immessa comunicati a Terna ai sensi dell'Articolo 26 del TIME funzionali alla determinazione delle partite fisiche di cui al presente articolo non possono essere autonomamente modificati dai DSO.

S18. Quali ulteriori esigenze dovrebbero essere considerate per perfezionare le verifiche con riferimento all'Energia Residuale?

Articolo 30

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi

- 30.1 I dati comunicati dai DSO ai sensi dell'Articolo 26 del TIME e dal SII ai sensi del precedente Articolo 27 sono determinati facendo riferimento:
- a) per le UP ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;
 - b) per le UC ai dati effettivi di prelievo; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;
 - c) ai dati di misura resi disponibili ai sensi del comma 24.7 del TIME entro il 25 settembre relative al primo semestre del corrente anno in relazione alla SEM1 ed entro il 25 marzo in relazione alla SEM2.
- 30.2 Qualora i dati rilevanti per il *settlement* mensile o per i congruagli annuali siano stati determinati sulla base di criteri di stima o tramite opportuni algoritmi ingegneristici, come riportato all'Articolo 7, eventuali rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 29, in nessun altro caso è permesso ai DSO di procedere a rettifiche ai suddetti dati.

S19. I termini di cui al comma 30.1, lettera c), sono anticipati rispetto alle vigenti previsioni, si ravvedono criticità?

Articolo 31

Inottemperanza agli obblighi informativi

- 31.1 Qualora il DSO non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 26.1, lettera b) e lettera c) del TIME, Terna, limitatamente alle UP localizzate nell'area di competenza del DSO inadempiente, considera nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dal suddetto DSO.
- 31.2 Qualora il SII non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'Articolo 27, Terna considera, limitatamente ai punti di prelievo appartenenti all'unità per cui il SII risulti inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dal SII per la medesima unità.

Articolo 32

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

- 32.1 I dati comunicati dai DSO e i dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 27 come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 29, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati.
- 32.2 Decorso il termine di cui al comma 32.1, le rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto utilizzate nella sessione di conguaglio tardivo nell'anno successivo.
- 32.3 Decorso il termine di cui al comma 32.1, le rettifiche relative al secondo terzo, quarto anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente possono essere aggiornate solamente in occasione della sessione di conguaglio per le rettifiche prevista l'anno successivo.
- 32.4 Decorso il termine di cui al comma 32.1, le rettifiche relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono più essere ulteriormente aggiornate. I dati relativi ai suddetti periodi acquisiscono pertanto carattere definitivo e i BRP non possono essere più soggetti ad ulteriori conguagli con riguardo ai periodi suddetti.

BOX n 18- Disposizioni transitorie

L'Articolo 33 introduce alcune disposizioni transitorie per il primo anno di applicazione della nuova disciplina, al fine di consentire – considerato l'impatto delle innovazioni introdotte – il completamento ordinato del percorso di implementazione. Tali deroghe riguardano in particolare le nuove modalità di aggregazione e il calcolo della ER_{parziale} a cura del SII. Inoltre, tenuto conto che la separazione tra BSP e BRP sarà completata con la competenza del mese di febbraio 2026 e che, conseguentemente, da tale data entreranno in operatività le diverse aggregazioni previste dal TIDE, si prevede che il SII, per il mese di gennaio 2026, continui ad aggregare i dati di misura dell'energia elettrica prelevata per DSO, anziché per unità di prelievo.,

Inoltre, viene precisato che, con riferimento ai periodi di competenza antecedenti al 2026, continuano applicarsi le disposizioni del vigente TIS, approvato con la deliberazione ARG/elt 109/07.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Disposizioni transitorie

33.1 Nell'anno 2026:

- a) in relazione alle previsioni di cui ai precedenti commi 12.5 e 13.5, il SII è tenuto a mettere a disposizione dei DSO e di TERNA esclusivamente la ER_{parziale} di competenza;
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche del *settlement* mensile e della SEM1 relativa al medesimo anno, in deroga a quanto previsto al precedente comma 22.1, lettera b) e al precedente comma 22.2, lettera a), il SII trasmette a ciascun BRP e a TERNA, con le medesime tempistiche ivi previste, esclusivamente gli aggregati di cui al comma 22.1, lettera b), alinea da i) a iii) e non il valore totale dell'energia elettrica prelevata di E_u^W ;
- c) Terna trasmette a ciascun BRP il valore totale dell'energia elettrica prelevata E_u^W di ciascuna unità u , di cui al precedente comma 10.1, sulla base degli aggregati trasmessi dal SII ai sensi della precedente lettera b), entro i termini di cui al precedente comma 14.1;
- d) per il mese di gennaio, la E_u^W di cui al comma 10.1 è determinata per ciascun ISP, ciascuna zona di offerta z e, anziché per unità di prelievo, per DSO. Coerentemente, anche gli obblighi informativi previsti dall'Articolo 22, dall'Articolo 27, dall'Articolo 29 e dal presente articolo, relativamente al medesimo mese, sono declinati per DSO e non per unità.

33.2 Con riferimento ai periodi di competenza antecedenti al 2026 rimangono valide le disposizioni contenute nel TIS in vigore dal 1 gennaio 2025, approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, come da ultimo modificato con la deliberazione 325/2024/R/eel.

*S20. Si ravvedono criticità in merito alle deroghe prospettate e alle relative tempistiche?
Quali e perché?*

Tabella 4

Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A)*	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per immissioni in punti di connessione sottesi a cabine primarie/secondarie senza inversione % (C)	Per immissioni in punti di connessione sottesi a cabine primarie/secondarie in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,8%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

Tabella 5**Ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale**

mese	decade	orario convenzionale di accensione	orario convenzionale di spegnimento
Gennaio	1	17.05	7.55
	2	17.15	7.50
	3	17.25	7.45
Febbraio	1	17.40	7.35
	2	17.55	7.20
	3	18.10	7.05
Marzo	1	18.20	6.50
	2	18.35	6.30
	3	18.50	6.10
Aprile	1	20.05	6.50
	2	20.15	6.30
	3	20.30	6.10
Maggio	1	20.45	5.55
	2	20.55	5.40
	3	21.10	5.30
Giugno	1	21.20	5.20
	2	21.25	5.20
	3	21.30	5.20
Luglio	1	21.30	5.30
	2	21.20	5.40
	3	21.10	5.45
Agosto	1	20.55	6.00
	2	20.40	6.15
	3	20.20	6.30
Settembre	1	20.00	6.45
	2	19.40	6.55
	3	19.20	7.10
Ottobre	1	19.00	7.20
	2	18.40	7.35
	3	18.25	7.45
Novembre	1	17.10	7.00
	2	16.55	7.15
	3	16.50	7.25
Dicembre	1	16.50	7.40

	2	16.50	7.45
	3	16.55	7.55

Tabella 11**Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis**

Corrispettivo (centesimi€/kWh)	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e non serviti in salvaguardia	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e serviti in salvaguardia
Dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012	0,0450	0,0450
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014	0,0450	0,1630
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	0,0641	0,2320
Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2018	0,0801	0,2900
Dal 1 luglio 2018	0,0520	0,1885

Appendice 1: Dati costituenti il RCU resi mensilmente disponibili ai BRP dal SII ai sensi del comma 22.1

a.	POD: codice POD assegnato al punto di prelievo
b.	Ragione sociale del DSO
c.	
d.	BRP: Codici di identificazione definiti da Terna
e.	Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo (misuratore orario, misuratore elettronico, misuratore né di tipo orario né di tipo elettronico)
f.	Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
g.	Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1 (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
h.	
i.	Consumo annuo complessivo YY dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile
j.	Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo;
k.	Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi del TIMOE: (disalimentabile, non disalimentabile)
l.	
m.	
n.	
o.	
p.	

BOX n 19- Disposizioni transitorie relative al contenuto dell'anagrafica

Le lettere f. e g. rimarranno nel flusso fino a quando lo stesso non verrà aggiornato dal Gestore del SII. Nelle more, si può considerare valida la suddivisione tra quart'orario misurato (corrispondente al campo "orario") e quart'orario profilato (corrispondente ai campi "fasce" e "monorario").

33.3 Nelle more dell'implementazione della disciplina del cambio fornitore in 24 ore, si condivide il contenuto dell'Appendice 1? Se no perché?